

**Sintesi del CCNL per i Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai dei Settori
“METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D’IMPIANTI e ODONTOTECNICO”
sottoscritto il 14 Maggio 2019 tra ALIM, ANAP, ANPIT, AIFES, CEPI, CIDEC,
CONFIMPRENDITORI, FEDERODONTOTECNICA, UNICA con CISAL
Metalmeccanici, CISAL Terziario e CIU**

La presente Sintesi ha lo scopo di agevolare le Parti interessate (Datori di lavoro, Lavoratori Dipendenti, Consulenti ecc.) nella consultazione e corretta applicazione del testo integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Contratto Collettivo. Pertanto, essa NON potrà sostituirsi al CCNL depositato presso il CNEL che, integrato dalle eventuali successive Interpretazioni Autentiche e/o Accordi Sindacali Nazionali, è sempre aggiornato nel sito: **www.enbims.it** quale **Testo Ufficiale** in tutti i casi di controversie o di verifica puntuale sull'estesa e aggiornata previsione contrattuale.

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

PREMESSA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Nel **Contratto Individuale di Lavoro**, le Parti (Datore di Lavoro e Lavoratore), oltre le altre clausole contrattuali determinate a seconda della tipologia di lavoro subordinato instaurato (tempo pieno o parziale, determinato ecc.), dovranno confermare l’applicazione del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”, secondo il formulario di seguito proposto:

“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro.

Il Datore di lavoro e il Lavoratore confermano che l’instaurando rapporto di lavoro, fatte salve le clausole di miglior favore già individualmente concordate fino a concorrenza dei trattamenti collettivi previsti, sia regolato dal Contratto “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico” sottoscritto il 14 Maggio 2019 tra ALIM, ANAP, ANPIT, AIFES, CEPI, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, FEDERODONTOTECNICA, UNICA con CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario e CIU.

Pertanto, per tutti i diritti e i doveri non definiti nel presente Contratto Individuale di Lavoro, così come per il Codice Disciplinare, si farà riferimento al predetto CCNL ed ai successivi rinnovi e/o Accordi Integrativi.”

In caso di prima applicazione del CCNL, a Lavoratori già assunti con altro Contratto, il Datore di lavoro dovrà informare i propri dipendenti del cambio di CCNL, secondo il formulario di seguito proposto:

“Si comunica che dal (indicare data d’iscrizione, esempio 1° Giugno 2019) l’Azienda si è iscritta all’Associazione Datoriale (indicare un’Associazione tra quelle Datoriali sottoscrittrici del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”) e, pertanto, dal (data di applicazione del CCNL, esempio, 1° Luglio 2019) intende applicare ai rapporti di lavoro con i propri Dipendenti il CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico” sottoscritto il 14/05/2019 dalla stessa Associazione Datoriale con le Organizzazioni Sindacali CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario e CIU.

Considerato che il CCNL di provenienza e quello “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico” prevedono diversi livelli, Parametri Retributivi, Declaratorie, Profili professionali e Trattamenti economici contrattuali, sarà necessario ridefinire l’inquadramento dei Lavoratori già in forza, in funzione delle mansioni da essi effettivamente svolte. Pertanto, si conferma che per analogia a norma di legge (art. 2112 c.c.) e per costante giurisprudenza, tale nuovo inquadramento professionale, avverrà nel rispetto del mantenimento del preesistente trattamento economico annuale complessivo (RAL), ripartendolo tra le mensilità e le voci retributive previste dal nuovo CCNL. Allo scopo, saranno applicate le previsioni sull’Allineamento Contrattuale dell’art. 325 del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”, che si riportano in allegato alla presente comunicazione (si dovranno allegare le previsioni dell’art. 325 del CCNL).”

1) Parti sottoscrittici e applicabilità del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Associazioni Datoriali:	<ul style="list-style-type: none"> • ALIM: <i>Associazione Liberi Imprenditori</i> • ANAP: <i>Associazione Nazionale Aziende e Professionisti</i> • ANPIT: <i>Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario</i> • AIFES: <i>Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro</i> • CEPI: <i>Confederazione Europea Piccole Imprese</i> • CIDEC: <i>Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali</i> • CONFIMPREDITORI: <i>Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti</i> • FEDERODONTOTECNICA: <i>Associazione Federativa Nazionale Italiana degli Imprenditori Odontotecnici</i> • UNICA: <i>Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato</i>
Organizzazioni Sindacali:	<ul style="list-style-type: none"> • C.I.S.A.L. Metalmeccanici: <i>Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici</i> • C.I.S.A.L. Terziario: <i>Federazione Nazionale Sindacati autonomi lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo</i> • CIU: <i>Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali</i>
Validità:	<p>Dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2022, sia per la parte economica che normativa.</p>
Sfera di applicazione:	<p>A) Siderurgico, comprende gli stabilimenti siderurgici per la produzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri); • ghisa di prima fusione; • acciaio anche se colato in getti; • ferroleghie; • semiprodotti (blumi, billette, bidoni, placche, grossi e medi fucinati); • laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; • tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; • latta e alluminio sottile. <p>B) Fonderia di seconda fusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modellerie;

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>... <i>Segue Sfera di applicazione ...</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • semilavorati siderurgici: bramme, blumi, billette, vergelle ecc. • la fusione di ghisa in getti; • la fusione di acciaio in getti; • la trasformazione plastica dei metalli e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati; • la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe; • la fusione, forgiatura, stampaggio, laminazione e trafilatura di leghe ferrose e non, partendo da semilavorati. <p>C) Cantieristico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzione, montaggio, riparazione e demolizione di imbarcazioni e di naviglio; • esercizio di bacini di carenaggio. <p>D) Meccanica generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • torneria in genere; • verniciatura e saldatura; • meccanica di precisione; • la produzione di prodotti metallici, quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e apparecchi da cucina; ○ ferramenta e minuterie metalliche; ○ bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle; ○ reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene; ○ strumenti musicali metallici; ○ oggetti in ferro battuto; ○ scatolame ed imballaggi metallici; • la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di prodotti quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> ○ organi di trasmissione, impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; ○ macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia; ○ apparecchi e complessi per elettroacustica, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione; ○ apparecchi e impianti per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia; ○ computer ed accessori hardware; ○ apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica, geometermica e solare; ○ apparecchi, utensili e strumenti medicali, chirurgici, ortopedici e/o odontoiatrici/odontotecnici;
---	--

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>... Segue Sfera di applicazione ...</p>	<ul style="list-style-type: none">○ apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose;○ macchine ed apparecchi per cantieri edili, stradali, cava, trattamento pietrisco e lavorazione marmi, per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre; per la fabbricazione di laterizi, cemento armato, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;○ macchine utensili per la lavorazione a caldo od a freddo dei metalli, del legno, del sughero e per lo stampaggio di materie termoplastiche o termoindurenti;○ macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni e per lavorazioni di cartotecnica, legatoria e stampa;○ macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;○ macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;○ macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;○ utensili per macchine operatrici;○ strumenti di officina;○ cuscinetti a sfere e bronzine;○ utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;○ carpenteria, infissi, serrande, mobili, cassaforti, armadi metallici e simili;○ sistemi di stoccaggio, automazione logistica;○ macchine per lavanderia e stireria;○ impianti per posta pneumatica;○ distributori automatici;○ elettrodomestici;○ armi e materiali per uso bellico e da caccia e sportivo;○ macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici;○ macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione;○ produzioni ottiche in genere;○ orologi in genere;○ lavorazione artistica su metalli e leghe;○ laboratori orafi, di argenteria e per la lavorazione dei metalli preziosi e pietre dure in genere, nonchè per le attività di restauro, riparazione e costruzione di manufatti metallici;○ modelli meccanici per fonderia;○ dispositivi antisismici;○ lavatrici industriali.
---	--

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>... <i>Segue Sfera di applicazione ...</i></p>	<p>E) Meccanica dei trasporti:</p> <ul style="list-style-type: none">• costruzione e montaggi di:<ul style="list-style-type: none">○ locomotori, carrozze e carri ferroviari;○ autovetture tradizionali, elettriche, ibride;○ autobus, autocarri motrici, rimorchi;○ carrozzerie o loro parti, accessori e simili;○ motocicli, motofurgoncini, biciclette e loro parti;○ aereomobili, veicoli spaziali e loro parti;○ trattori agricoli;• riparazione di autovetture, autocarri, motocicli e carrozzerie, elettrauto, gommisti, centri di revisione, installatori e manutentori di impianti GPL e metano;• produzione, costruzione e montaggi di materiali mobili e fissi per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;• apparecchi di sollevamento elettrici od oleodinamici: carrelli elevatori, piattaforme mobili, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. <p>F) Elettromeccanico ed elettronico:</p> <ul style="list-style-type: none">• macchine elettriche;• interruttori, scaricatori, trasformatori di potenza e sezionatori;• apparecchiature elettriche di comando e controllo;• strumenti di misura elettrici;• resistenze elettriche corazzate e a fascia, riscaldatori, cavi riscaldanti, reostati e potenziometri;• forni ed apparecchi a induzione;• apparecchi per telefonia, radiotecnica, elettronica;• produzione di componentistica microelettronica e di parti staccate che utilizzano tale componentistica;• robotica e automazione industriale. <p>G) Trattamento fluidi e Freddo:</p> <ul style="list-style-type: none">• pompe, compressori, evaporatori, macchine pneumatiche, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di fluidi in genere;• tubi, raccordi e serbatoi metallici;• gruppi frigoriferi, pompe di calore, scambiatori termici, centrali di refrigerazione e loro parti;• banchi refrigerati per esposizione di cibi;• celle frigorifere;
---	--

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>... Segue Sfera di applicazione ...</p>	<ul style="list-style-type: none">• condizionatori, ventilatori, aspiratori, caldaie e relativi impianti;• apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;• macchine, impianti ed apparecchi per distribuzione, disinfezione, condizionamento di aria; <p>H) Installazione di impianti e Servizi tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none">• progettazione, produzione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione (facility management) di:<ul style="list-style-type: none">○ complessi meccanici, idraulici, idrici e sanitari, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, trasmissioni dati e comunque di materiale metallico, ivi compresi gli impianti di alimentazione e di segnaletica stradale;○ impianti industriali, impianti e complessi meccanici, idraulici, di condizionamento e termici (climatizzazione, ventilazione e trattamento aria), elettrici, fotovoltaici, eolici, eliotermici, geotermici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, ecologici, trasporto e distribuzione dei fluidi;○ energia elettrica, energia termica, illuminazione, cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento;○ impianti di sollevamento elettrici od oleodinamici quali ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi simili per il trasporto di persone e/o cose;○ manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l’illuminazione e parti grafiche;○ manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari;○ impianti di protezione antincendio;○ impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza, di automazione e il controllo degli accessi (porte, barriere, cancelli e simili);○ servizi di Efficienza Energetica (ESCO);• aziende che effettuano manutenzioni elettriche, meccaniche, idrauliche, di condizionamento, di riscaldamento ecc., ivi compresi gli adeguamenti, ampliamenti e simili, in complessi quali condomini, ospedali, università e scuole, tribunali, fiere ed ogni altra simile struttura. <p>I) Ausiliari alle produzioni metalmeccaniche:</p> <ul style="list-style-type: none">• implementazione e manutenzione di hardware e software informatici di produzione e controllo;• fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese metalmeccaniche;• l’esecuzione presso terzi di lavorazioni <i>a facon</i> delle attività regolate dal presente Contratto. <p>J) Imprese che esercitano attività nel settore odontotecnico, ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 e smi.</p> <p>K) Altre Imprese Manifatturiere esercenti attività produttive, riconducibili al settore Metalmeccanico o d’Installazione d’impianti, quali:</p>
--	---

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>... <i>Segue Sfera di applicazione ...</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • petrolifere e dell’energia; • elettrochimiche e galvaniche; • stampaggio gomma e materie plastiche; • produzione coibenti; • carta, cartoni e cartotecnica. • carta, cartoni e cartotecnica. <p>L) Altre Aziende riconducibili alle aree di competenza precedenti</p>
<p>Condizioni per la legittima applicabilità del CCNL:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iscrizione dell’Azienda ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici del CCNL, con i relativi versamenti delle previste quote Co.As.Co. 2. Iscrizione dei dipendenti da parte dell’Azienda presso l’En.Bi.M.S. (Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi), con i relativi versamenti delle previste quote 3. Puntuale e integrale rispetto della parte normativa e retributiva prevista dal CCNL, ivi compreso il Welfare Contrattuale 4. Rispetto delle previsioni legali in materia di lavoro subordinato e di imponibili contributivi

2) Classificazione del Personale nel CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

I Lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c.: **Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai** (art. 2095 c.c.), in questo CCNL sono compresi in un’unica Scala Classificatoria articolata su **10** (dieci) **livelli**.

L’inquadramento dei Lavoratori **dovrà effettuarsi esclusivamente sulla base delle mansioni in concreto esercitate dal Lavoratore fermo restando che, come previsto dalla nuova stesura dell’art. 2103 c.c., l’Azienda avrà diritto di pretendere dal Lavoratore lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di assunzione, purché esse appartengano allo stesso livello d’inquadramento professionale prima riconosciuto e ciò ogniqualvolta esse siano richieste da motivate esigenze organizzative e sia stata fornita la necessaria formazione.**

Le caratteristiche dei vari livelli d’inquadramento sono riassunte nelle Tabelle contrattuali degli articoli del CCNL da 239 a 246.

Di seguito si riporto alcune Esemplicazioni tipiche dei Settori, suddivise per i livelli d’inquadramento.

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Tab. Q: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A1 (artt. 241 e 245 del CCNL)

Quadri: Principali Esemplificazioni	Direttore Generale; Direttore Amministrativo; Responsabile Commerciale; Responsabile Tecnico; Responsabile Ricerca e Sviluppo; Direttore Contabilità Industriale; Direttore di Stabilimento; Direttore Qualità; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
--	---

Tab. A/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A1 (artt. 241 e 245 del CCNL)

Livello A1: Principali Esemplificazioni	Direttore Generale; Direttore Amministrativo - Finanziario e Assicurativo; Direttore del Personale; Direttore Commerciale; Direttore Sistemi Informativi; Direttore Tecnico Impianti e Manutenzioni - Direttore Tecnico Progetti, Ricerca e Sviluppo; Responsabile Product manager; Responsabile Industrializzazione; Direttore/Consulente Approvvigionamenti e Logistica; Direttore di Struttura - Laboratorio; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
--	--

Tab. A/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A2 (artt. 241 e 245 del CCNL)

Livello A2: Principali Esemplificazioni	Responsabile Servizi Amministrativi; Responsabile Controllo di Gestione; Responsabile Qualità; Responsabile del Personale; Capo Servizio Legale e Contenzioso; Capo Servizio Area Manager; Responsabile dei Sistemi Informativi; Capo Servizi Tecnici, Progettazione, Manutenzioni e Impianti; Capo Servizio Project Manager; Capo Servizio Product Manager; Capo Servizi SPP - Sicurezza cantieri - Direttore dei lavori; Capo Servizio Produzione; Responsabile Approvvigionamenti e Logistica; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
--	---

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Tab. B/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B1 (artt. 241 e 245 del CCNL)

<p>Livello B1: Principali Esempificazioni</p>	<p>Capo Ufficio Contabilità; Capo Ufficio Controllo di Gestione; Capo Ufficio Qualità; Capo Ufficio Personale, Paghe e Contributi - Capo Ufficio Selezione e Formazione; Capo Ufficio Area Manager; Capo Ufficio Settore informatico; Capo Ufficio Sistemi Informativi; Capo Ufficio Disegni e Progetti - Capo Ufficio Disegno Tecnico CAD/CAM; Capo Ufficio Programmazione macchine a controllo numerico; Capo Ufficio Produzione; Capo Ufficio Controllo Qualità di Stabilimento; Capo Reparto Manutenzione e Installazione Impianti; Capo Ufficio Approvvigionamenti; Responsabile Magazzino Materie Prime e Materiali; Gestore Cantiere; Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione digitale; Operatore di Vendita di Prima Categoria; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.</p>
--	---

Tab. B/2a - b: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2/a Gestore (artt. 241 e 245 del CCNL)

<p>Livello B2/a Gestore: Principali Esempificazioni</p>	<p>Addetti Assistenza Clienti - Traduttori - Preventivisti; Realizzatore di Campagne promozionali; Responsabile Progettisti e Montatori/Manutentori; Operatore di Vendita di Seconda Categoria; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.</p>
<p>Livello B2/b Specialista e Coordinatore: Principali Esempificazioni</p>	<p>Impiegato Specialista in Area: Amministrativa, Approvvigionamenti/Acquisti, Personale, Tecnica progetti, Tecnica impianti, Informatica, Logistica, Qualità, Produzione, Programmazione, Tempi e Metodi, Preventivi e Cantieri esterni; Tecnico/commerciale - Traduttore multilingue; Interprete simultaneo; Responsabile Pubblicità - <i>Web Advertising Manager</i>; Conduttore impianti termici di Prima categoria; Capo Squadra Produzione - Riparatori; Installatore di grandi impianti o apparecchiature complesse; Operatore specialista montatore aeronautico; Laminatore; Orafo Altamente Specializzato; Odontotecnico Altamente Specializzato o Impiegato Gestionale; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.</p>

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Tab. C/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C1 (artt. 241 e 245 del CCNL)

<p>Livello C1: Principali Esemplicazioni</p>	<p>Impiegato di Concetto Amministrativo, Contabile, Addetto agli Acquisti, Bandi e Finanziamenti, Addetto alla Qualità, Ufficio Personale, Addetto agli approvvigionamenti, Tecnico, Produzione, Informatico, Addetto alla Logistica; Traduttore Specializzato; Operatore Commerciale Specializzato e Coordinatore; Tecnico grafico; Grafico Impaginatore; Tecnico della Comunicazione - Informazione; Tecnico informatico - Tecnico di reti informatiche; Operatore specialista motorista; Tracciatore/Collaudatore; Attrezzatore di macchine; Addetto programmatore/esecutore primi pezzi su macchine a controllo numerico; Guardafili/Giuntista; Installatore impianti elettrici/Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento/Ramista/Primarista; Modellista; Laminatore; Saldatore; Muratore; Gruista specializzato multisettoriale; Manutentore ascensorista; Orafo Specializzato; Odontotecnico Specializzato - Coordinatore; Responsabile commercio elettronico; Responsabile negozio elettronico; Account Manager; Specialista formazione a distanza - <i>E-Learning Specialist</i>; <i>Database Administrator</i> - Amministratore di Database; Analista - <i>Web Data Scientist</i>; Operatore di Vendita di Terza Categoria; Conduttore impianti termici di Seconda categoria; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.</p>
---	--

Tab. C/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C2 (artt. 241 e 245 del CCNL)

<p>Livello C2: Principali Esemplicazioni</p>	<p>Impiegato Qualifico addetto Contabilità, Acquisti, Gestione ordine, Qualità, Amministrazione del personale, Commerciale, Bandi e Finanziamenti, Privacy/Riservatezza dati e antiriciclaggio, Deposito/Protocollazione atti/pratiche, CED, Tecnico; Programmatore della produzione; Metodista di macchine automatiche; Addetto conduzione impianti; Addetto macchine a controllo numerico; Guidamacchine attrezzate; Conduttore impianti/sistemi automatizzati; Installatore impianti elettrici/Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento/Ramista/Primarista; Fonditore; Colatore; Laminatore; Montatore macchinario/Costruttore su banco/Costruttore su macchine; Saldatore; Frigorista; Verniciatore; Muratore; Gruista; Orafo Qualificato; Odontotecnico Qualificato; Operatore Qualificato; Addetto EDP - Segretario di Direzione - Segretario con gestione pratiche riservate; Impiegato Esperto Linguistico - Traduttore; Analista - Addetto al monitoraggio dati; Tecnico grafico; Grafico impaginatore; Tecnico della formazione a distanza (<i>E-Learning</i>); Tecnico della Comunicazione - Informazione; Tecnico Informatico; Operatore Qualificato di Legatoria; Operatore di Vendita di Quarta Categoria; Operaio Qualificato Installatore o Conduttore impianti /Riparatore, Manutentore (<i>meccanico, elettrico, idraulico ecc.</i>); Magazziniere Qualificato; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.</p>
---	--

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Tab. D/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D1 (artt. 241 e 245 del CCNL)

Livello D1: Principali Esemplicazioni	Impiegato di Elevato Ordine; Addetto pratiche operative - Addetto verifica incassi e pagamenti; Impiegato Contabile; Impiegato Commerciale; Addetto Assistenza post vendita - <i>Customer Care</i> ; Addetto Salvataggi EDP; Centralinista/Addetto ricevimento bilingue - Addetto Accoglienza; Addetto ai servizi di prenotazione - Addetto Registri; Operatore informatico; Operatore di stampa; Odontotecnico; Riparatore; Collaudatore; Ascensorista; Saldatore; Verniciatore; Muratore; Posatore; Trattorista; Operaio Esperto Settoriale; Magazziniere Esperto Settoriale; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
--	---

Tab. D/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D2 (artt. 241 e 245 del CCNL)

Livello D2: Principali Esemplicazioni	Impiegato d’Ordine Amministrativo, Commerciale, Tecnico - Informatico, Addetto al Centralino, Addetto al Call Center, Addetto alla Reception - Accoglienza Clienti, Archivista, Videoscritturista; Operaio Comune; Fattorini - Portapacchi/Autista; Addetto alle attività di spazzamento e raccolta/ Addetto manutenzione; Addetto alle pulizie - Pulitore; Addetto alla sicurezza accessi - Sorvegliante - Guardiano - Usciere/Portiere - Fattorino - Accompagnatore Clienti/Visitatori; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
--	---

3) Parte Retributiva del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

È composta dagli Elementi Retributivi di seguito sintetizzati, ogniqualvolta riconosciuti con continuità. Il valore da assumere ai fini delle comparazioni in caso di passaggio da altro CCNL, con il sistema di calcolo della c.d. “mensilizzazione” è il “Trattamento Complessivo” ex art. 249 del CCNL. Resta inteso che le Aziende potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema orario, purché, a parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati economici complessivi. Le voci retributive “ad personam” (se non pattuite come “non assorbibili”) potranno essere assorbite fino a concorrenza del **80%** dell’incremento contrattuale complessivo.

Tab. 1) Composizione degli Elementi Retributivi Contrattuali

(Verificare il dettaglio delle singole voci nei successivi paragrafi 1)a., b., c., d., e., f.)

	Descrizione Voce	N. Mensilità	Divisori/Calcolo
Retribuzione Mensile Normale (parte alta del cedolino paga)	a. Paga Base Nazionale Conglobata Mensile b. Elemento Perequativo Mensile Regionale c. Aumenti periodici di anzianità, nella misura massima di 5 aumenti biennali	13/anno (Voci utili alle retribuzioni differite e T.F.R.)	Orario: 173 Mensile: 26
Retribuzione Mensile di Fatto (corpo del cedolino paga)	d. IMC: Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo livello	12/anno (Voci NON utili alle retribuzioni differite e T.F.R.)	Da riconoscere in base alle assenze: <ul style="list-style-type: none"> • 0 assenze: 100% IMC; • 1 assenza: 91% IMC; • 2 assenze: 82% IMC; • 3 assenze: 73% IMC; • 4 assenze: 61% IMC; • 5 assenze: 49% IMC; • 6 assenze: 37% IMC; • 7 assenze: 25% IMC; • 8 assenze: 13% IMC; • dalla 9° assenza: 0% IMC.
Retribuzione Mensile di Fatto (corpo del cedolino paga)	Al verificarsi delle particolari previsioni contrattuali: e. Indennità di Cassa f. Indennità “Turno 6 + 1 + 1”	11/anno (Voci NON utili alle retribuzioni differite e T.F.R.)	Da riconoscere al Lavoratore quando si verifica la condizione contrattuale.

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Di seguito si riportano gli importi lordi degli Elementi Retributivi Contrattuali di cui alla precedente Tabella 1 (lettere a-f), espressi nel Tempo Pieno. In caso di Tempo Parziale, essi dovranno essere proporzionati all’Indice di prestazione del Lavoratore.

Tab. 1) a: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (comprensiva dell’ex Indennità di Contingenza), in sigla P.B.N.C.M. art. 250 del CCNL

Livello d’inquadramento	P.B.N.C.M. 1° Giugno 2019	P.B.N.C.M. 1° Giugno 2020	P.B.N.C.M. 1° Giugno 2021
Dirigente	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Quadri	2.070,00	2.100,00	2.125,00
A1	1.845,00	1.905,00	1.929,50
A2	1.645,00	1.675,00	1.717,00
B1	1.475,00	1.505,00	1.547,00
B2	1.305,00	1.335,00	1.360,00
C1	1.180,00	1.210,00	1.241,00
C2	1.080,00	1.140,00	1.173,00
D1 *	965,00	995,00	1.020,00
D2 *	880,00	910,00	935,00
Op. Vendita 1° Categoria**	1.340,91	1.368,18	1.406,36
Op. Vendita 2° Categoria**	1.186,36	1.213,64	1.236,36
Op. Vendita 3° Categoria**	1.072,73	1.100,00	1.128,18
Op. Vendita 4° Categoria**	981,82	1.036,36	1.066,36

* Per i **Lavoratori Discontinui**, la P.B.N.C.O. sarà:

- per livello **D2**: P.B.N.C.O. di lordi **€ 5,10**, che dovrà essere moltiplicata per tutte le ore ordinarie contrattualmente concordate con il Lavoratore discontinuo (es. 45/settimana), salvo che per eventuali ore non lavorate/retribuite;
- per livello **D1**: P.B.N.C.O. di lordi **€ 5,56**.

** In aggiunta alla P.B.N.C.M., agli Operatori di Vendita, a raggiungimento degli obiettivi concordati in sede aziendale, dovranno essere riconosciute le provvigioni pattuite (cfr. 248 del CCNL).

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Tab. 1) b: Elemento Perequativo Mensile Regionale - Art. 251 del CCNL

Liv. (*)	Lombardia	Liguria	Trentino A.A.	Lazio	Toscana	Emilia Romagna	Friuli Ven. Giulia	Umbria	Valle d’Aosta	Piemonte
D	455	430	427	416	407	371	353	333	333	311
Q	284	269	267	260	254	232	221	208	208	195
A1	258	244	242	236	231	211	200	189	189	177
A2	230	217	216	210	205	188	178	168	168	157
B1 e OV 1°	207	196	194	189	185	169	161	151	151	142
B2 e OV 2°	182	172	171	166	163	149	141	133	133	124
C1 e OV 3°	166	157	156	152	148	136	129	121	121	114
C2 e OV 4°	157	148	147	144	140	128	122	115	115	107
D1	136	129	128	125	122	111	106	100	100	93
D2	125	118	117	114	112	102	97	92	92	86

Liv. (*)	Veneto	Marche	Abruzzo	Sicilia	Puglia	Campania	Sardegna	Calabria	Basilicata	Molise
D	253	186	120	119	106	96	88	15	15	15
Q	158	117	75	74	66	60	55	15	15	15
A1	143	106	68	67	60	54	50	15	15	15
A2	128	94	61	60	54	48	44	15	15	15
B1 e OV 1°	115	85	55	54	48	43	40	15	15	15
B2 e OV 2°	101	75	48	47	43	38	35	15	15	15
C1 e OV 3°	92	68	44	43	39	35	32	15	15	15
C2 e OV 4°	87	64	41	41	37	33	30	15	15	15
D1	76	56	36	36	32	29	26	15	15	15
D2	69	51	33	33	29	26	24	15	15	15

*N.B.: “OV” è, in sigla, l’Operatore di Vendita.

L’Elemento Perequativo Mensile Regionale è previsto al fine di recuperare parzialmente il differenziale di costo degli Indici Regionali e dovrà essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione sede abituale di lavoro.

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse Regioni, l’Elemento sarà quello proprio della Regione ove il Lavoratore svolga abitualmente il proprio lavoro.

Il Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità dell’originaria sede di lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della sede abituale. Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della nuova Regione, diventata sede abituale di lavoro.

Tab. 1) c: Aumenti periodici di anzianità (c.d. “Scatti”) - Art. 254 del CCNL

Sono previsti **10 scatti triennali** nei seguenti valori:

Livelli	Importo lordo del singolo scatto
Dirigente	32,64
Quadro	20,77
A1	18,84
A2	16,57
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria	14,88
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria	13,20
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria	11,97
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria	11,27
D1	9,84
D2	9,00

In occasione di un nuovo scatto d’anzianità, l’importo del singolo scatto dovrà moltiplicarsi per il numero totale degli scatti maturati.

L’importo degli scatti sarà corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il “triennio” d’anzianità effettivamente lavorato.

In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità.

Resta inteso che il valore degli scatti è incomprimibile e, quindi, gli importi già maturati nel precedente CCNL saranno conservati dal Lavoratore fino a quando l’applicazione della presente disciplina contrattuale sia a lui più favorevole.

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Tab. 1) d: Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla IMC), da riconoscere in assenza di Contratto di Secondo livello Art. 252 del CCNL

In caso di mancata Contrattazione di Secondo livello, l’Indennità dovrà essere erogata per 12 mensilità anno, in base al numero di assenze nel mese del Lavoratore calcolate con apposito Correttivo (“H”), così come di seguito esemplificato.

Assenze nel mese	Livelli d’inquadramento contrattuale									
	Dirigente	Quadro	A1	A2	B1 e Op. 1 ^a	B2 e Op. 2 ^a	C1 e Op. 3 ^a	C2 e Op. 4 ^a	D1	D2
0	300,00	182,00	165,00	147,00	132,00	116,00	106,00	100,00	87,00	80,00
1	273,00	165,62	150,15	133,77	120,12	105,56	96,46	91,00	79,17	72,80
2	246,00	149,24	135,30	120,54	108,24	95,12	86,92	82,00	71,34	65,60
3	219,00	132,86	120,45	107,31	96,36	84,68	77,38	73,00	63,51	58,40
4	183,00	111,02	100,65	89,67	80,52	70,76	64,66	61,00	53,07	48,80
5	147,00	89,18	80,85	72,03	64,68	56,84	51,94	49,00	42,63	39,20
6	111,00	67,34	61,05	54,39	48,84	42,92	39,22	37,00	32,19	29,60
7	75,00	45,50	41,25	36,75	33,00	29,00	26,50	25,00	21,75	20,00
8	39,00	23,66	21,45	19,11	17,16	15,08	13,78	13,00	11,31	10,40
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.

Salvo diverso Accordo tra le Parti, l’Indennità non spetterà agli Apprendisti.

Ai fini del calcolo dell’Indennità di Mancata Contrattazione, oltre ai giorni effettivamente lavorati, non si considerano giorni/ore di assenza esclusivamente:

- a) i giorni di ferie;
- b) le ore di riposo compensativo (*quale rarefazione della “Banca delle ore” o “Riposo compensativo” conseguente al lavoro straordinario*);
- c) i riposi per donazione sangue;
- d) le festività infrasettimanali;
- e) il tempo delle assemblee sindacali retribuite, del Referendum Aziendale e dei permessi sindacali, purchè siano richiesti dall’Organismo Sindacale o dalla R.S.A./R.S.T. sottoscrittore del presente CCNL;
- f) i giorni di congedo matrimoniale;

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

g) i giorni d’assenza per infortunio riconosciuto INAIL, purché non “*in itinere*” e purché vi sia stato il rispetto da parte del Lavoratore delle disposizioni aziendali di sicurezza e del D. Lgs. 81/2008 e smi.

Il Contratto Aziendale di Secondo Livello potrà stabilire che, ai fini del calcolo dell’I.M.C., siano irrilevanti i giorni di permesso goduti ex art. 157 del presente CCNL (48 ore/anno).

1) e: Indennità di cassa - Art. 255 del CCNL

Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, compete un’*Indennità di cassa* pari a lordi **€ 78,00**. Avendo tale Indennità natura risarcitoria di un danno potenziale, che non è legato al tempo lavorato ma alla specifica operazione di “quadratura dei conti”, sarà ininfluenza l’Indice di Prestazione del Lavoratore e, pertanto, in presenza dei requisiti di mansioni e responsabilità, l’Indennità sarà interamente dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale. Tale Indennità essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, sarà ininfluenza nella determinazione della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie nonché del T.F.R.

1) f: Indennità “Turno 6 + 1 + 1” - Art. 146 del CCNL

Tale turnistica prevede l’effettuazione di 45,62 cicli “settimanali”, ciascuno di 8 giorni, dei quali 6 sono lavorati con 8 ore giornaliere, uno è di Riposo e uno di Festività *mobile*, comprensivi del periodo feriale di 192 ore/anno, con parziale assorbimento dei permessi retribuiti annui, nella misura di 32 ore/anno (residuano 16 ore di permesso retribuito/anno).

Tale profilo d’orario si differenzia dal “5+2” per un diverso numero di ore lavorabili nell’anno:

- ❖ nel “5+2” vi sono 1.920 ore lavorabili e 160 ore di ferie ($52 \text{ cicli settimanali} \times 40 \text{ ore} = 2080 - 160 = 1.920$);
- ❖ nel “6+1+1”: vi sono 1.997,76 ore lavorabili e 192 ore di ferie ($45,62 \text{ cicli settimanali} \times 48 \text{ ore} = 2.189,76 - 192 = 1.997,76$).

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

A compensazione del maggior orario annuale previsto in tale profilo d’orario (*1.997,76 ore anziché 1.920 ore*) e dei minori Riposi e Festività goduti nell’anno di calendario (*45,62 Riposi anziché 52 e 45,62 Festività, anziché 52*), oltre alla normale retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate (*48 ore per ogni 8 giorni solari*), al Lavoratore dovrà essergli riconosciuta un’“Indennità turno 6+1+1” di **€ 35,00** (Euro trentacinque/00) lordi per ciascun mese lavorato con turno “6+1+1”. Tale Indennità è già comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R. Allo scopo, si precisa che le frazioni di mese lavorate nel turno “6+1+1”, così come gli accantonamenti di ferie (*192 ore o 160 ore*), dovranno essere retribuite pro quota. Se, per qualsiasi motivo (*ad esclusione delle ferie*), il Lavoratore fosse adibito ad altri profili d’orario (*esempio: “5+2”*), cesserà di essergli corrisposta l’“Indennità turno 6+1+1” e la retribuzione, le ferie e i permessi saranno conformi a quelli della turnista applicata.

Artt. 169 e 170 - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità

In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per l’Indice di prestazione.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

Nei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se prevista dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella lettera d’assunzione del Lavoratore.

Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla cessazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’importo effettivamente dovuto al Lavoratore.

Tenuto presente che i contributi previdenziali si calcolano con il criterio “di competenza”, per i livelli C2, D1 e D2 è prevista la possibilità di contabilizzare mensilmente il rateo della tredicesima mensilità (*da imputare così nell’imponibile previdenziale mensile*), normalmente senza l’effettiva erogazione al Lavoratore, salvo che nei casi di contratto a Tempo determinato o di diverso Accordo di Secondo Livello.

4) Parte Normativa del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Tempo Parziale (Artt. 37 - 45)</p>	<p>Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:</p> <ul style="list-style-type: none">• orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;• verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;• misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro;• "over 63", ex art. 1, comma 284, L. n. 208/2015. <p>La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il trattamento economico e normativo dovrà essere proporzionato all’Orario di lavoro svolto. Potranno essere realizzati contratti a tempo parziale verticale per la giornata di sabato e/o festive, cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, senza alcun limite alla durata settimanale della prestazione. È contrattualmente prevista la possibilità di pattuire delle Clausole Elastiche, che permettano la variazione della collocazione temporale della prestazione ordinaria nel limite del 10% del normale orario di lavoro, con il riconoscimento della maggiorazione del 5% per le ore variate, nei primi 2 mesi. Tali limiti, in sede certificativa, mediante apposito Accordo, potranno essere estesi al 25% e per i primi 4 mesi. In relazione alla necessità di sostituzione di lavoratori assenti e di assicurare la copertura dei servizi in caso di intensificazione, è consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario contrattuale a tempo pieno. Esso è obbligatorio se:</p> <ul style="list-style-type: none">• contenuto nel limite del 10% del normale orario di lavoro a tempo parziale;• motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;• richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 giorni lavorativi. <p>Il lavoro supplementare sarà compensato con le seguenti maggiorazioni della retribuzione ordinaria, ininfluenti nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del t.f.r. In caso di lavoro supplementare “permanente”, superiore a 6 mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso. Con accordo del Lavoratore, nel tempo parziale è anche consentita l’effettuazione di lavoro straordinario ma con il riconoscimento delle maggiorazioni del supplementare incrementate di 5 punti percentuali.</p>
---	---

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Tempo Parziale</i> (Artt. 37 - 45)</p>			b) Maggiorazione oraria	
		a) Descrizione del Lavoro Supplementare	<i>Se “in prolungato”</i>	<i>Se “in spezzato”</i>
	A	Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale	30%	35%
	B	Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale	35%	40%
	C	In regime diurno in giorno di riposo	-	40%
	D	In regime diurno in giorno festivo	-	45%
	E	In regime notturno in giorno feriale	40%	45%
	F	In regime notturno in giorno di riposo	-	50%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	50%	
<p>Tempo Determinato (Artt. 46 - 57)</p>	<p>La durata del Contratto a Termine dovrà essere conforme alla nuova previsione ex D.L. 87/2018, convertito in Legge 96/2018.</p> <p>Nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi, con previsione nella lettera di assunzione o successivo accordo assistito, la tredicesima mensilità sarà corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell'8,33% della retribuzione individuale mensile spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 giorni. Al termine del rapporto di lavoro vi sarà il saldo della tredicesima, solo se più favorevole al lavoratore (<i>si verifica quando nel corso dell'anno è intervenuto un aumento della retribuzione individuale mensile</i>). Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 2,31% della R.M.N.</p> <p>Diritto di precedenza: il Lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per almeno 6 mesi presso la stessa Azienda con uno o più contratti, comprensivi di proroghe, ha diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine intervenuti, semplicemente manifestandone l'interesse per scritto entro i primi 6 mesi dalla data di cessazione. Tale diritto si estingue trascorso un anno dalla cessazione del rapporto (<i>derogabili con Accordo 2° livello</i>).</p>			

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Tempo Determinato</i> (Artt. 46 - 57)</p>	<p>Limiti quantitativi - L'assunzione a termine è ammessa nei seguenti limiti (<i>derogabili con Accordo 2° livello</i>):</p>	
	<p>Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato</p>	<p>Limite di Contratti a T.D.</p>
	<p>A. Ragioni Oggettive:</p>	
	1) Nei primi 36 mesi della fase di totale avvio di nuove attività operativamente autonome.	Senza limiti
	2) Per le attività stagionali previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e s.m.i.	Senza limiti
	3) Per le attività stagionali individuate dalla Contrattazione Aziendale, in riferimento alle singole attività esercitate dai Lavoratori nel ciclo produttivo, a titolo di esempio: <ul style="list-style-type: none"> a. produzione ed installazione di condizionatori, caldaie, ventilatori, stufe e radiatori; b. altre ipotesi definite in sede Aziendale. 	Senza limiti
	4) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012.	Senza limiti
	5) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 30 giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito.	Senza limiti
	6) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.	Senza limiti
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella fase di avvio di nuovi servizi/produzioni/attività, nei limiti di 360 giorni solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assettamento e l’integrazione della forza lavoro. 	50%
	7) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione ² del lavoro, in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o nei Fine settimana; ▪ durante i periodi di attività promozionale; ▪ nei periodi di chiusure contabili, fiscali e amministrative. 	30%
	8) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi e/o di 4 proroghe.	50%
	9) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai tempi necessari di collaudo e consegna.	60%
	<p>B. Ragioni di rioccupazione:</p>	
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i competenti Centri per l’Impiego Territoriali <u>da almeno 6 mesi</u> .	30%	

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Segue Tempo Determinato (Artt. 46 - 57)</p>	C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori:	
	1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato.	2 Contratti
	2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato.	3 Contratti
	3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato.	4 Contratti
	4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato.	6 Contratti
	5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato.	8 Contratti
	6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato.	20%
<p>Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali: come previsto dalla Legge (art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (<i>durata massima e condizioni per la proroga del Contratto</i>). Pertanto, la Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con carattere stagionale per le quali sarà applicata la particolare disciplina in materia di lavoro a tempo determinato in materia di Contratto di Lavoro, Esclusioni; Ambiti generali e deroghe.</p>		
<p>Contratto di Stabilizzazione (Artt. 58 - 67)</p>	<p>È un Contratto a Tempo Determinato di formazione e, specialmente, <i>di scopo</i> per il quale le Parti Aziendali (Datore di lavoro e Lavoratore) ritengono che al suo termine vi siano le condizioni di una sua probabile trasformazione a tempo indeterminato.</p> <p>Tale Contratto non è soggetto ai limiti quantitativi e non concorre a determinare i limiti numerici dei Contratti a Tempo Determinato ex art. 49 del CCNL.</p> <p>Tenuto conto degli oneri formativi individuali e al fine di incentivare il Datore verso la stipula di Contratti di Stabilizzazione, la Retribuzione Mensile di Fatto contrattuale (<i>composta dalla P.B.N.C.M., dall'Elemento Perequativo Mensile Regionale e dall'I.M.C.</i>) da riconoscere ai Lavoratori assunti con tali Contratti, sarà quella prevista per due livelli inferiori rispetto a quella dovuta contrattualmente per la generalità dei Lavoratori di pari mansioni.</p> <p>Salvo il caso di mancato superamento dell'eventuale Patto di Prova o il caso di rifiuto assistito del Lavoratore alla trasformazione del Contratto di Stabilizzazione in Contratto a Tempo Indeterminato, in tutti gli altri casi di mancata trasformazione, il Datore di lavoro dovrà riconoscere al Lavoratore una Somma lorda “<i>aggiuntiva al Trattamento di Fine Rapporto spettante</i>”, così come precisata nella successiva, o per l'eventuale minor tempo previsto dal Contratto di assunzione, da proporzionare in caso di Tempo Parziale, o di minor tempo previsto o di recesso anticipato per “giustificato motivo oggettivo”, all'Indice di prestazione.</p>	

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Contratto di Stabilizzazione</i> (Artt. 58 - 67)</p>	<p>Liv.</p>	<p>Durata massima (comprensiva di eventuale Proroga Assistita)</p>	<p>Livello Retributivo d’Inserimento</p>	<p>Livello Retributivo d’Approdo</p>	<p>Somma aggiuntiva (lorda) al T.F.R. spettante</p>
	A1	24 mesi	B1	A1	€ 13.000,00
	A2	22 mesi	B2	A2	€ 9.950,00
	B1	20 mesi	C1	B1	€ 7.450,00
	B2	18 mesi	C2	B2	€ 6.500,00
	C1	12 mesi	D1	C1	€ 5.250,00
	C2	12 mesi	D2	C2	€ 4.100,00
	<p>Telelavoro (Artt. 68 - 82)</p>	<p>Il Telelavoro, che si presta particolarmente ad essere applicato in ambito impiegatizio, ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il Dipendente. Può svolgersi anche a tempo parziale o a termine e può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domiciliare, svolto nell’abitazione del telelavoratore; • mobile, attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; • remotizzato o a distanza, svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri; • misto, con parte della prestazione svolta all’interno dell’Azienda ed altra come domiciliare o mobile o remotizzata. <p>L’Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che sia imputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave, ed è altresì tenuto a fornire al telelavoratore i necessari supporti tecnici.</p> <p>La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro e alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro ovvero, solo previo accordo, "pro-quota". Esse saranno integralmente a carico del telelavoratore solo in caso di suo recesso non motivato entro 3 anni dall’inizio del rapporto di lavoro o entro un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, se analiticamente comunicate al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto di telelavoro. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione e la collocazione del proprio tempo di lavoro, purché in modo compatibile alle esigenze aziendali.</p> <p>Il telelavoratore ha gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei lavoratori dipendenti con le medesime mansioni e/o qualifica.</p>			

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Lavoro Intermittente (Artt. 83 - 89)</p>	<p>Con il contratto di lavoro intermittente o "a chiamata", sia a tempo determinato che indeterminato, il lavoratore si pone a disposizione di un’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oggettive, per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e per la temporanea intensificazione di lavori, quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ servizi di portineria, guardiana, ricevimento e accoglienza; ○ servizi di sorveglianza; ○ fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con uso di normali mezzi di trasporto; ○ servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione ecc.; ○ attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.); ○ attività connesse a manifestazioni, promozioni o fiere; ○ addetti ai <i>Call Center</i>; ○ Promoter e Addetti al merchandising; ○ dichiarazioni annuali; ○ attività di inventario; ○ informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione; ○ altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra le Parti aziendali; • Soggettive <ul style="list-style-type: none"> ○ per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età ovvero da lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati. <p>Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per un massimo di 400 giorni di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari.</p> <p>La Gestione Ordinaria prevista per l’En.Bi.M.S. è ridotta rispetto alla generalità dei dipendenti (€ 0,0347 per ciascun ora prestata, a carico del Datore di lavoro), mentre non è prevista la Gestione Speciale, essendo sostituita dall’apposita Quota oraria.</p> <p>Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere la seguente “<i>Indennità oraria di disponibilità</i>”, per ogni ora di “disponibilità alla prestazione” resa.</p> <table border="1" data-bbox="568 1214 1473 1289"> <thead> <tr> <th>Liv. D2</th> <th>Liv. D1</th> <th>Liv. C2</th> <th>Liv. C1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2580</td> <td>1,3724</td> <td>1,5783</td> <td>1,6698</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tale Indennità, soggetta alla contribuzione previdenziale, sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R.</p>	Liv. D2	Liv. D1	Liv. C2	Liv. C1	1,2580	1,3724	1,5783	1,6698
Liv. D2	Liv. D1	Liv. C2	Liv. C1						
1,2580	1,3724	1,5783	1,6698						

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Lavoro Intermittente (Artt. 83 - 89)</i></p>	<p>Nel lavoro intermittente, il trattamento economico è il seguente, a seconda che il Contratto sia a tempo Determinato o Indeterminato:</p>					
	<p>Lavoro Intermittente a Tempo Determinato:</p>					
		Descrizione	Livello D2	Livello D1	Livello C2	Livello C1
	a)	Quota oraria P.B.N.C.M.	5,405	5,896	6,780	7,173
	b)	Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore medio convenzionale)	0,402	0,438	0,504	0,533
	c)	Quota oraria Indennità di Mancata Contrattazione	0,427	0,464	0,534	0,566
	d)	Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità	0,484	0,528	0,607	0,642
	e)	Quota oraria Rateo di ferie	0,484	0,528	0,607	0,642
	f)	Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.	0,2023	0,2023	0,2023	0,2023
	g)	Retribuzione onnicomprensiva oraria	7,403	8,056	9,234	9,759
	<p>Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato:</p>					
		Descrizione	Livello D2	Livello D1	Livello C2	Livello C1
a)	Quota oraria P.B.N.C.M.	5,405	5,896	6,780	7,173	
b)	Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore medio convenzionale)	0,402	0,438	0,504	0,533	
c)	Quota oraria Indennità di Mancata Contrattazione	0,427	0,464	0,534	0,566	
d)	Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità	0,484	0,528	0,607	0,642	
e)	Quota oraria Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso	0,2029	0,2214	0,2546	0,2693	
f)	Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.	0,2023	0,2023	0,2023	0,2023	
g)	Retribuzione onnicomprensiva oraria	7,122	7,750	8,882	9,386	
<p>In caso di Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, si dovranno aggiungere le Ferie, maturate nella misura di 1/1.904 ore/anno per ciascuna ora effettivamente lavorata e 1/173° degli eventuali Aumenti periodici d’anzianità maturati dal Lavoratore, così come stabilito per la generalità dei dipendenti all’art. 254.</p>						

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Lavoro Intermittente</i> (Artt. 83 - 89)</p>	<p>Il T.F.R., sia in caso di Tempo Determinato che Indeterminato, sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno, indennità di cassa o di maneggio denaro, indennità mensa o controvalore del servizio o del buono pasto.</p>
<p>Somministrazione di lavoro (Artt. 90 - 99)</p>	<p>I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che operano presso le Aziende che applicano il CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 quando i Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore sono da 0 a 2; • 2 quando i Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore sono da 2 a 6; • 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore, quando i Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore sono oltre 6. <p>Ai Lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore dovranno essere riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste dal CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Il <i>Welfare Contrattuale</i>, l’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi.</p>
<p>Apprendistato Professionalizzante (Artt. 100 - 120)</p>	<p>Patto di Prova: la durata non potrà superare i limiti previsti per la generalità dei dipendenti, <u>commisurati al livello finale di qualificazione dell’Apprendista.</u></p> <p>Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo livello d’approdo.</p> <p>I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 mesi, svolti presso altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata un’interruzione superiore ad un anno. In tale ultimo caso, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 mesi. In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto d’apprendistato.</p> <p>Stabilizzazione - L’Azienda con più di 50 Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei Contratti d’Apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 5 contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede.</p>

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Segue Apprendistato Professionalizzante
(Artt. 100 - 120)

Non sono comunque computati tra i Contratti scaduti: i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova; i dimissionari; i licenziati per giusta causa; chi non ha ottenuto la qualifica. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un solo Apprendista con Contratto professionalizzante.

L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l'apprendistato. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “*affiancamento sul lavoro*”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite.

Durata e Retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8
Inquadramento Finale	Primo Periodo	Livello d'inquadramento e retribuzione	Secondo Periodo	Livello d'inquadramento e retribuzione	Durata Totale	Totale ore di Formazione	
						Teorico	Pratica
A1	18 mesi	B1	18 mesi	A2	36 mesi	80	160
A2	18 mesi	B2	18 mesi	B1	36 mesi	64	146
Op. di Vendita di 1ª Cat.	18 mesi	Op. di Vendita di 3ª Cat.	18 mesi	Op. di Vendita di 2ª Cat.	36 mesi	64	146
B1	18 mesi	C1	18 mesi	B2	36 mesi	64	116
Op. di Vendita di 2ª Cat.	18 mesi	Op. di Vendita di 4ª Cat.	18 mesi	Op. di Vendita di 3ª Cat.	36 mesi	64	146
B2	18 mesi	C2	18 mesi	C1	36 mesi	64	116
Op. di Vendita di 3ª Cat.	16 mesi	80% di Op. di Vendita di 4ª Cat.	16 mesi	90% di Op. di Vendita di 4ª Cat.	32 mesi	48	112
C1	16 mesi	D1	16 mesi	C2	32 mesi	48	112
C2	15 mesi	D2	15 mesi	D1	30 mesi	40	80
D1	14 mesi	80% di D2	14 mesi	90% di D2	28 mesi	40	80

Per la durata dell’Apprendistato Professionalizzante per le figure professionali equiparabili a quelle dell’artigianato e per gli Odontotecnici, si rinvia all’art. 104 del CCNL.

Sintesi Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti

Numero Lavoratori in Azienda	Apprendisti che possono essere assunti
Da 0 a 2 Lavoratori qualificati	3 Apprendisti
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati	1 Apprendista per ciascun Lavoratore qualificato
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati	3 Apprendisti ogni 2 Lavoratori qualificati

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Apprendistato Professionalizzante</i> (Artt. 100 - 120)</p>	<p>Preavviso di licenziamento o dimissioni: 15 giorni solari. Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del Contratto di apprendistato, prima in essere, comprese le riduzioni contributive. Il preavviso dovrà essere sostituito, in tutto o in parte, dalla relativa indennità ogniqualvolta esso determinasse il superamento di 36 mesi di durata complessiva del Contratto (o, nel caso di qualifica equiparata “artigiana”, di 60 mesi solari). In caso di prosecuzione del Contratto, il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.</p>																																																							
<p>Mobilità Verticale (Artt. 121 - 123)</p>	<p>È prevista per permettere l’avanzamento di carriera tra i lavoratori già in forza presso l’Azienda, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una Mobilità Verticale in Patto di prova della durata di mesi 6 di effettivo lavoro, per la formazione e acquisizione di <u>mansioni superiori d’area omogenea</u> (con mantenimento durante la prova dell’inquadramento e della retribuzione del livello di partenza); • una Mobilità Verticale per mansioni eterogenee con previsione, oltre al Patto di prova in funzione del livello e delle durata massima di mesi 6, di un periodo di apposito inserimento formativo, durante il quale il Lavoratore mantiene comunque l’inquadramento e la retribuzione del livello di partenza, così di seguito sintetizzato: <table border="1" data-bbox="568 874 2087 1249"> <thead> <tr> <th><i>Col. 1</i></th> <th><i>Col. 2</i></th> <th><i>Col. 3</i></th> <th><i>Col. 4</i></th> <th><i>Col. 5</i></th> </tr> <tr> <th>Livello iniziale</th> <th>Mesi di prova per l’esperimento</th> <th>Mesi di Durata della Formazione extraprova</th> <th>Tempo Totale per acquisizione Livello Superiore</th> <th>Livello di approdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quadro</td> <td>6</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>Dirigente</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>6</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>Quadro</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>B2 e Op. Vend. 2° Cat.</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>B1 e Op. Vend. 1° Cat.</td> </tr> <tr> <td>C1 e Op. Vend. 3° Cat.</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>B2 e Op. Vend. 2° Cat.</td> </tr> <tr> <td>C2 e Op. Vend. 4° Cat.</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>C1 e Op. Vend. 3° Cat.</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>D1</td> </tr> </tbody> </table> <p>La condizione essenziale per l’attivazione della Mobilità Verticale è la <u>volontarietà delle Parti</u> che dovrà essere formalizzata, per iscritto, con una richiesta preventiva e comune all’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (ENBIMS) che, se confermata, emetterà apposito Parere di conformità.</p>	<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>	<i>Col. 3</i>	<i>Col. 4</i>	<i>Col. 5</i>	Livello iniziale	Mesi di prova per l’esperimento	Mesi di Durata della Formazione extraprova	Tempo Totale per acquisizione Livello Superiore	Livello di approdo	Quadro	6	18	24	Dirigente	A1	6	14	20	Quadro	A2	6	10	16	A1	B1	6	8	14	A2	B2 e Op. Vend. 2° Cat.	5	7	12	B1 e Op. Vend. 1° Cat.	C1 e Op. Vend. 3° Cat.	5	7	12	B2 e Op. Vend. 2° Cat.	C2 e Op. Vend. 4° Cat.	4	6	10	C1 e Op. Vend. 3° Cat.	D1	3	5	8	C2	D2	2	4	6	D1
<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>	<i>Col. 3</i>	<i>Col. 4</i>	<i>Col. 5</i>																																																				
Livello iniziale	Mesi di prova per l’esperimento	Mesi di Durata della Formazione extraprova	Tempo Totale per acquisizione Livello Superiore	Livello di approdo																																																				
Quadro	6	18	24	Dirigente																																																				
A1	6	14	20	Quadro																																																				
A2	6	10	16	A1																																																				
B1	6	8	14	A2																																																				
B2 e Op. Vend. 2° Cat.	5	7	12	B1 e Op. Vend. 1° Cat.																																																				
C1 e Op. Vend. 3° Cat.	5	7	12	B2 e Op. Vend. 2° Cat.																																																				
C2 e Op. Vend. 4° Cat.	4	6	10	C1 e Op. Vend. 3° Cat.																																																				
D1	3	5	8	C2																																																				
D2	2	4	6	D1																																																				

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Lavoratori di Prima Assunzione con Condizioni d’ingresso (Art. 124)</p>	<p>Al fine di favorire l’occupazione di Lavoratori che non abbiano documentato le pregresse competenze necessarie e siano privi dell’età per l’attivazione dell’Apprendistato Professionalizzante, è contrattualmente previsto un Contratto d’assunzione con “Condizioni d’ingresso” con inquadramento e retribuzione, nel periodo iniziale di formazione, al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante per le mansioni che saranno compiutamente espletande. Per l’attivazione, le Parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di conformità all’Ente Bilaterale di Categoria. Quando approvato dall’Ente Bilaterale e, quindi, attivato il Contratto, superato l’eventuale Patto di prova contrattualmente previsto per il livello di approdo (art. 135) e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di Formazione riassunti nella successiva Tabella, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore, spettanti per le mansioni svolte, non potranno essere posticipati per altre cause o ragioni.</p> <table border="1" data-bbox="566 555 2089 916"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 555 1055 580"><i>Col. 1</i></th> <th data-bbox="1055 555 1621 580"><i>Col. 2</i></th> <th data-bbox="1621 555 2089 580"><i>Col. 4</i></th> </tr> <tr> <th data-bbox="566 580 1055 624">Livello iniziale</th> <th data-bbox="1055 580 1621 624">Mesi di Durata Complessiva di Formazione</th> <th data-bbox="1621 580 2089 624">Livello di approdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 624 1055 655">Quadro</td> <td data-bbox="1055 624 1621 655">36</td> <td data-bbox="1621 624 2089 655">Dirigente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 655 1055 687">A1</td> <td data-bbox="1055 655 1621 687">30</td> <td data-bbox="1621 655 2089 687">Quadro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 687 1055 719">A2</td> <td data-bbox="1055 687 1621 719">22</td> <td data-bbox="1621 687 2089 719">A1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 719 1055 751">B1</td> <td data-bbox="1055 719 1621 751">22</td> <td data-bbox="1621 719 2089 751">A2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 751 1055 783">B2 e Op. di Vendita 2° Cat.</td> <td data-bbox="1055 751 1621 783">20</td> <td data-bbox="1621 751 2089 783">B1 e Op. di Vendita 1° Cat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 783 1055 815">C1 e Op. di Vendita 3° Cat.</td> <td data-bbox="1055 783 1621 815">20</td> <td data-bbox="1621 783 2089 815">B2 e Op. di Vendita 2° Cat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 815 1055 847">C2 e Op. di Vendita 4° Cat.</td> <td data-bbox="1055 815 1621 847">18</td> <td data-bbox="1621 815 2089 847">C1 e Op. di Vendita 3° Cat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 847 1055 879">D1</td> <td data-bbox="1055 847 1621 879">16</td> <td data-bbox="1621 847 2089 879">C2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 879 1055 916">D2</td> <td data-bbox="1055 879 1621 916">14</td> <td data-bbox="1621 879 2089 916">D1</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>	<i>Col. 4</i>	Livello iniziale	Mesi di Durata Complessiva di Formazione	Livello di approdo	Quadro	36	Dirigente	A1	30	Quadro	A2	22	A1	B1	22	A2	B2 e Op. di Vendita 2° Cat.	20	B1 e Op. di Vendita 1° Cat.	C1 e Op. di Vendita 3° Cat.	20	B2 e Op. di Vendita 2° Cat.	C2 e Op. di Vendita 4° Cat.	18	C1 e Op. di Vendita 3° Cat.	D1	16	C2	D2	14	D1
<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>	<i>Col. 4</i>																																
Livello iniziale	Mesi di Durata Complessiva di Formazione	Livello di approdo																																
Quadro	36	Dirigente																																
A1	30	Quadro																																
A2	22	A1																																
B1	22	A2																																
B2 e Op. di Vendita 2° Cat.	20	B1 e Op. di Vendita 1° Cat.																																
C1 e Op. di Vendita 3° Cat.	20	B2 e Op. di Vendita 2° Cat.																																
C2 e Op. di Vendita 4° Cat.	18	C1 e Op. di Vendita 3° Cat.																																
D1	16	C2																																
D2	14	D1																																
<p>Tirocini o Stage (Artt. 125 - 127)</p>	<p>Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda al fine di realizzare percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l’obiettivo formativo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (<i>inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.</i>) o preparatorio all’assunzione.</p> <p>L’Azienda Ospitante che applica il presente CCNL riconoscerà al tirocinante un’<i>indennità di frequenza</i> o <i>rimborso spese</i> mensile di almeno lordi € 500,00, soggetta alle sole ritenute fiscali, fatta salva diversa più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.</p>																																	
<p>Collaborazioni (Artt. 128 - 134)</p>	<p>E’ contrattualmente prevista la possibilità di attivare Collaborazioni ex art. 2, D.Lgs. 81/2015, per le Figure di: Consulente Progettazione; Consulente Industrializzazione; Consulente I.C.T.; Consulente di Organizzazione, nelle fasi di preparazione ed implementazione di nuovi aspetti organizzativi; Consulente Produzione nelle fasi preparatorie e di avvio di nuove produzioni - I.C.T; oltre a quelle per le quali sia prevista l’iscrizione ad appositi Albi Professionali. Il trattamento economico e normativo del Collaboratore sarà complessivamente equivalente a quello contrattualmente previsto per un lavoratore dipendente di analogia professionalità ed estensione temporale della prestazione.</p>																																	

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Periodo di prova (Art. 138)</p>	<p>Il patto di prova deve risultare da atto scritto, con durata massima conforme alla Colonna 2 della seguente Tabella <i>(derogabile con Accordo 2° livello, fermo restando la durata massima di 6 mesi e un Periodo di prova maggiore, ma fino al doppio rispetto a quello indicato nella Colonna 2, con conseguente incremento proporzionale della Clausola di durata minima ivi prevista)</i>:</p> <table border="1" data-bbox="571 319 2078 683"> <thead> <tr> <th>Col. 1</th> <th>Col. 2</th> <th>Col. 3</th> <th>Col. 4</th> </tr> <tr> <th>Livello</th> <th>Periodo di prova *</th> <th>Recesso Azienda *</th> <th>Preavviso del lavoratore *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente, Quadro, A1 e A2</td> <td>180</td> <td>90</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>B1 e Op. Vendita 1° Cat.</td> <td>150</td> <td>75</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>B2 e Op. Vendita 2° Cat.</td> <td>150</td> <td>75</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>C1 e Op. Vendita 3° Cat.</td> <td>120</td> <td>60</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>C2 e Op. Vendita 4° Cat.</td> <td>90</td> <td>45</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>60</td> <td>30</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* di calendario.</i></p> <p>Solo superata la durata minima del Periodo di prova (indicata in Colonna 3), l’Azienda potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, purché entro la durata massima del Patto, senza alcun obbligo di preavviso o indennità.</p> <p>Il Lavoratore potrà liberamente recedere dal Contratto durante il Periodo di prova, rispettando il preavviso indicato in Colonna 4 della precedente Tabella. Se il patto di prova è interrotto per un periodo superiore a 7 giorni di calendario per malattia o infortunio, il Lavoratore sarà ammesso, a domanda scritta, a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda. Tale facoltà è esercitabile purché il Lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% della durata del Patto di Prova. In assenza di accettazione della domanda di sospensione, dopo una durata dell’assenza almeno pari al preavviso di recesso dovuto dal Lavoratore (precedente Colonna 4), l’Azienda potrà liberamente recedere dal rapporto, purché ciò avvenga entro il termine del Patto stesso (Colonna 2).</p>	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Livello	Periodo di prova *	Recesso Azienda *	Preavviso del lavoratore *	Dirigente, Quadro, A1 e A2	180	90	28	B1 e Op. Vendita 1° Cat.	150	75	21	B2 e Op. Vendita 2° Cat.	150	75	21	C1 e Op. Vendita 3° Cat.	120	60	14	C2 e Op. Vendita 4° Cat.	90	45	14	D1	60	30	7	D2	30	15	7
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4																																		
Livello	Periodo di prova *	Recesso Azienda *	Preavviso del lavoratore *																																		
Dirigente, Quadro, A1 e A2	180	90	28																																		
B1 e Op. Vendita 1° Cat.	150	75	21																																		
B2 e Op. Vendita 2° Cat.	150	75	21																																		
C1 e Op. Vendita 3° Cat.	120	60	14																																		
C2 e Op. Vendita 4° Cat.	90	45	14																																		
D1	60	30	7																																		
D2	30	15	7																																		
<p>Formazione e Aggiornamento (Artt. 143)</p>	<p>Le Parti riconoscono che l’impetuosa evoluzione della tecnologia, dei mercati e dei bisogni, non possono più garantire la permanenza di professionalità statiche. Pertanto, ai fini dell’effettivo mantenimento dei livelli professionali acquisiti, le Parti concordano sulla necessità di favorire percorsi aziendali di formazione e aggiornamento. Tali percorsi, quando mirati e specialistici, esigono importanti investimenti economici e determinano un arricchimento professionale, che permane nelle disponibilità del Lavoratore.</p> <p>A tal fine, nel CCNL sono previste particolari previsioni in caso di frequentazione di corsi esterni o interni, alle quali si rinvia.</p>																																				

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Permessi Retribuiti (Art. 157)</p>	<p>48 ore di permesso retribuito/anno, comprensive di ex festività. Per evitare eccessivi accumuli, i permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 48 (quarantotto) ore saranno mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità oraria. N.B. Agli Addetti ai turni “H24” con profili d’orario “6+1+1”, per effetto dell’assorbimento di 32 ore di permesso/anno ex art. 146, saranno dovute solo le residue 16 ore/anno.</p>
<p>Congedo matrimoniale (Art. 158)</p>	<p>Il Lavoratore non in prova e con contratto di lavoro superiore a 12 mesi, ha diritto a 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti in occasione di matrimonio, purché tale congedo sia compreso entro il termine finale pattuito. In presenza dei requisiti legali, il Lavoratore avrà titolo all’indennità riconosciuta dall’INPS.</p>
<p>Maternità (Artt. 158)</p>	<p>È previsto il rinvio alla disciplina legale in materia di maternità e paternità, che prevede solo l’integrale riconoscimento della tredicesima mensilità maturata dal dipendente (integrazione datoriale del 20%).</p>
<p>Intervallo per consumazione dei pasti (Art. 162)</p>	<p>L’intervallo normale per la consumazione dei pasti definito dall’Azienda potrà essere da 30 minuti a un massimo di un’ora. In caso di intervallo superiore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta, limitatamente al periodo eccedente, l’Indennità di Pausa Prolungata, pari al 30% della R.O.N., che dovrà essere riconosciuta anche se l’intervallo superiore fosse stato previsto nella Lettera di Assunzione. Per l’intervallo dei lavoratori turnisti, si rinvia alle previsioni del CCNL.</p>
<p>Ferie (Artt. 163 - 164)</p>	<p>160 ore/anno. <u>Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità.</u> Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidate con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 50%, quale risarcimento per mancato parziale godimento, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente prima del terzo anno solare precedente. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.</p>

<p>Malattia/Infortunio non Professionale (Art. 165)</p>	<p>Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda:</p> <p>a) Dal 1° al 3° giorno, detto “<i>periodo di Carenza</i>”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità (<i>es. indennità di cassa</i>). Nel corso dell’ultimo anno solare, computato a ritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, si corrisponderà l’integrazione di cui al presente punto solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate.</p> <p>b) Dal 4° al 20° giorno: integrazione aziendale dell’indennità INPS pari al 25% della R.G.N., che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;</p> <p>c) Dal 21° al 180° giorno: integrazione aziendale pari all’8,34% della R.G.N., che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;</p> <p>d) Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell’INPS, per esempio per avvenuto superamento dei 180 giorni di malattia nell’anno solare, per il periodo di malattia non indennizzato, entro il termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della R.G.N. che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS, l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà ad assicurare il 75% teorico (indennità tabellare INPS e integrazione ditta) della R.G.N.</p> <p>Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di non integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della prognosi, solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia.</p> <p>Periodo di comportamento (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, per eventi morbosi continuati o frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese solare per ciascun anno lavorato oltre il biennio, nel limite di 365 giorni di prognosi complessiva.
--	---

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Malattia/Infortunio non Professionale</i> (Art. 165)</p>	<p>Agli effetti del comparto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comparto, si fa riferimento all'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio del comma precedente.</p>
<p>Infortunio/Malattia Professionale (Art. 166)</p>	<p>Trattamento economico a carico dell’Azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giorno dell’Infortunio: sarà retribuito al 100% come fosse stato lavorato; • Dal 1° al 3° giorno: sarà retribuito al 60% della Retribuzione Individuale Giornaliera, con esclusione delle voci collegate all’effettiva presenza al lavoro; • Dal 4° al 90° giorno: sarà retribuito al 15% della Retribuzione Individuale Giornaliera, con esclusione delle voci collegate all’effettiva presenza al lavoro; • Dal 91° giorno: non vi sarà alcuna integrazione all’Indennità INAIL già del 75% della R.M.G. <p>L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità da questo dovute al Lavoratore. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità già anticipata dall’Istituto Assicuratore, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al fine d’evitare il reato di appropriazione indebita.</p> <p>Periodo di comportamento (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro):</p> <p>A) Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca al Dipendente medesimo di attendere al lavoro e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d’invalidità o inabilità permanente al lavoro, fermo restando che, qualora non sussista una responsabilità del Datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il periodo di comportamento spettante sarà quello previsto per la malattia o l’infortunio extraprofessionali, ma con l’indennità erogata dall’INAIL e l’integrazione datoriale, come ai punti 2 e 4 del presente articolo.</p> <p>B) Malattia professionale: il Lavoratore non in prova, per tale titolo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del periodo di comportamento decorso per malattia professionale, si farà riferimento all’arco temporale degli ultimi 3 anni dalla data dell’inizio dell’ultimo evento morboso, sommando a ritroso le prognosi. Qualora il comportamento per malattia non professionale risultasse superiore a quello previsto per malattia professionale, il Lavoratore ha diritto al trattamento più favorevole. In caso di astensione dal lavoro per malattia professionale oltre i termini del periodo di comportamento e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare della malattia professionale, è facoltà del Datore di recedere dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità sostitutiva del preavviso. Se il Datore di lavoro, entro 30 giorni solari dal superamento del periodo di comportamento, non procede al</p>

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Infortunio/Malattia Professionale</i> (Art. 166)</p>	<p>licenziamento del Lavoratore, il rapporto di lavoro si considera sospeso, a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di compimento del periodo di comportamento per un tempo pari alla metà dello stesso. Tale periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comportamento per malattia. Il Lavoratore che, senza giustificazione, non si presenti al lavoro entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, sarà licenziabile per giustificato motivo soggettivo (art. 318). Dal termine della prognosi alla data di effettiva cessazione, il Lavoratore sarà considerato, a tutti gli effetti contrattuali, in aspettativa non retribuita.</p> <p>C) Infortunio in itinere: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo a quello previsto per la malattia non professionale. Anche per le norme di riferimento sul comportamento, si rinvia a quelle previste per la malattia extra-professionale.</p>
<p>T.F.R. (Artt. 171 - 173)</p>	<p>Esso si calcola, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali: indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che dall’Accordo non siano stati esplicitamente considerati utili al fine del computo del T.F.R. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di cessazione o, ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 297/1982, alla scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di cessazione.</p> <p>Ritardo nel pagamento - Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,5% su tutti i saldi mensilmente dovuti. L’importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale.</p>
<p>Ente Bilaterale En.Bi.M.S. (Artt. 176 - 183)</p>	<p>È contrattualmente previsto l’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (En.Bi.M.S.) che, comprende una “Gestione Ordinaria” (<i>che garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni; l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti</i>) e una “Gestione Speciale” che, tramite apposita Mutua,</p>

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Ente Bilaterale En.Bi.M.S. (Artt. 176 - 183)</i></p>	<p>eroga ai Lavoratori importanti prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e Assicurative sulla Vita e l’invalidità permanente da qualsiasi causa conseguente, ad esclusione dell’atto volontario. Per le relative contribuzioni e modalità di versamento tramite F24, si rinvia al sito: www.enbims.it</p> <p>Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo della “Gestione Speciale”: solo per i Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 mesi, e/o con orario di lavoro inferiore alle 16 ore settimanali, o 64 ore mensili o 532 ore annuali, ai quali <u>non competono le prestazioni della “Gestione Speciale”</u>, sarà corrisposto un Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo pari a lordi € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata. Tale Elemento <u>non</u> sarà utile nella determinazione della R.M.N., dei ratei di retribuzioni differite (<i>tredicesima, ferie, permessi</i>) nè del T.F.R. L’Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo spetterà anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato, quando esso fosse complessivamente inferiore a 12 (dodici) mesi.</p> <p>Responsabilità per mancata contribuzione: L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi dovuti all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, <u>con il loro diritto al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge</u>. Sempre entro i limiti di prescrizione, <u>permarrà l’obbligo di versare all’Ente ed all’INPS i contributi arretrati che erano dovuti</u>. Resta fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato all’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti, nessuna prestazione sarà erogata dall’En.Bi.C. al Lavoratore, mentre le prestazioni contrattualmente previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro, con costi a suo carico.</p>
<p>Orario ordinario di lavoro e Riposi (Artt. 144 - 156)</p>	<p>Orario ordinario di lavoro: 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate consecutive. Nel contratto deve essere fissata la distribuzione dell’orario di lavoro e la sua collocazione prevalente. La durata dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario, straordinario con permessi compensativi e delle intensificazioni accreditate nella Banca delle Ore, non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi, <i>salvo diverso Accordo di 2° livello che potrà dare altra forma di flessibilità</i>, fermo restando il rispetto negli ultimi 12 mesi della Media mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della banca delle ore di 48 ore settimanali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro straordinario, straordinario con riposo compensativo e/o banca delle ore; • Settimanale: 60 ore, purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese; • Mensile: 216 ore; • Semestrale: 1.296, purché entro il limite massimo di 12 settimane a 60 ore settimanali e le restanti settimane a 48 ore;

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

Segue Orario ordinario di lavoro e Riposi
(Artt. 144 - 156)

- **Straordinario annuo:** 300 ore;
- **Saldo attivo o passivo nella Banca delle ore:** è fissato dalle parti nel massimo di 160 ore.

Personale non soggetto alla disciplina orario di lavoro: i Dirigenti, i Quadri, il Personale Direttivo (A1 e A2) e gli Operatori di vendita, non sono soggetti alla disciplina dell’orario di lavoro, salvo i limiti di ragionevolezza ed equità. Pertanto, per essi non vi sarà specifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, contrattualmente individuati, nel tempo pieno, nel massimo di **30** ore mensili di extraorario, la cui retribuzione è già compresa nella P.B.N.C.M. contrattualmente concordata.

Riposo giornaliero: deve essere di almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore. In presenza di particolari, oggettive e motivate esigenze aziendali, il riposo giornaliero potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare. In tal caso, in aggiunta alla normale retribuzione e alle altre eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore (*esempio per lavoro notturno*), **sarà dovuta l’ulteriore maggiorazione del 15%** della **R.O.N.** per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del minimo riposo giornaliero legalmente previsto.

Riposo settimanale: una festività settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero, normalmente coincidente con la domenica. In caso di lavoro a turni o di aperture “7 giorni su 7”, il Riposo settimanale cadrà a rotazione in altro giorno della settimana preventivamente stabilito.

In presenza di particolari, oggettive e motivate esigenze aziendali, per massimo 12 Riposi/anno, il Riposo settimanale potrà essere goduto a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, **ogni 14 giorni corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7 giornate effettivamente lavorate.**

In caso di rinvio oltre il 7° giorno, in assenza di relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, **un’Indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui la festività sia soggetta a rinvio**, ma con il limite massimo di 2 rinvii al mese.

Sintesi delle Indennità/Maggiorazioni per ore ordinarie (lavorate in turni)

	Col. 1	Col. 2	Col. 3
	Descrizione del turno	Turni: “5 + 2” (esempio dal lunedì al venerdì) o “6 + 1” (esempio dal lunedì al sabato)	Turno “H24” c.d. “6 + 1 + 1”
A	Diurno feriale	-	€ 35/mese
B	Diurno festivo o domenicale	12%	10% (in aggiunta al punto A)
C	Notturmo feriale	11%	10%
D	Notturmo di sabato	11%	10%
E	Notturmo festivo	16%	16%

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

**Lavoro
Straordinario
(Artt. 258 - 260)**

Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere di lavoro complessivo e 48 ore settimanali) è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento per il Lavoratore. Fermo restando il limite massimo complessivo di **300 ore annue di lavoro straordinario** e il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti o occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o dal presente CCNL.

La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita *voce di forfaitizzazione* facente parte della R.M.N., sarà ininfluenza nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.

Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario

	Descrizione dello straordinario	Maggiorazione oraria	
		Se “in prolungato”	Se “in spezzato” *
A	Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	15%	20%
B	Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali	20%	25%
C	In regime diurno in giorno festivo	25%	30%
D	In regime notturno in giorno feriale o di riposo	30%	35%
E	In regime notturno in giorno festivo	35%	40%

** In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni di cui ai punti A - E che precedono, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente concordate con l’Azienda e documentate dal Lavoratore.*

Lavoro “a recupero”: E’ il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato per recupero di ritardi o arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.

Lavoro straordinario con riposo compensativo

In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della **R.O.N.** previste nella successiva Tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di “straordinario con riposo compensativo” effettuato nel mese di competenza.

Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Lavoro Straordinario (Artt. 258 - 260)</i></p>	Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo compensativo			
		Descrizione dello straordinario con accredito di corrispondente riposo compensativo	Maggiorazione oraria	
			<i>Se “in prolungato” *</i>	<i>Se “in spezzato” *</i>
	A	Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	5%	10%
	B	Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali	7%	12%
	C	In regime diurno in giorno festivo	8%	13%
	D	In regime notturno in giorno feriale o di riposo	10%	15%
	E	In regime notturno in giorno festivo	12%	17%
F	In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti il saldo di 160 ore <i>(per una sola volta nell’arco di ciascun anno di calendario)</i>	Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15%		
<p>Banca delle Ore (Art. 262)</p>	<p>Il saldo massimo (<i>positivo o negativo</i>) della Banca delle Ore potrà essere di 160 ore, sia a favore del Lavoratore che del Datore.</p> <p>I regimi d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore sono “continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.</p> <p>Il Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R., potrà richiedere, <u>per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro</u>, la liquidazione del suo saldo positivo della Banca delle Ore.</p> <p>Salvo diversi Accordi Aziendali, le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il 50% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e R.S.A./R.S.T., in funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo restando il rispetto del preavviso ai Lavoratori di almeno 2 settimane.</p> <p>Per il restante 50%, saranno utilizzate dal Lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina prevista per i riposi compensativi dello straordinario.</p> <p>Agli effetti normativi le ore d’intensificazione si considerano in ogni caso <u>ore di lavoro ordinarie</u> con composizione multiperiodale dell’orario, per le quali spettano le seguenti maggiorazioni, in funzione dell’onerosità della loro collocazione temporale.</p> <p style="text-align: center;">Sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro</p>			

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<i>Segue Banca delle Ore (Art. 262)</i>	Descrizione dell'intensificazione	Maggiorazione oraria	
		<i>Se “in prolungato”</i>	<i>Se “in spezzato”</i>
A	Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	5%	10%
B	Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali	7%	12%
C	In regime diurno in giorno festivo	8%	13%
D	In regime notturno in giorno feriale o di riposo	10%	15%
E	In regime notturno in giorno festivo	12%	17%
F	Accredito del saldo positivo della Banca delle Ore (<i>in caso di cessazione o richiesta di liquidazione per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R.</i>)	Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15%	
Cessione dei Riposi (Art. 263)	Al fine di permettere l'effettivo esercizio della solidarietà prevista dall'art. 24 D.Lgs. 151/2015, è contrattualmente prevista la possibilità di cessione, alle stesse condizioni previste dalla Legge, anche dei riposi compensativi individuali dello straordinario e la quota individuale del Saldo positivo della Banca delle Ore (<i>50% delle ore accreditate</i>), fermo restando che tale cessione non modificherà la qualificazione di <i>riposo compensativo</i> .		
Trasferimento (Art. 267)	<p>Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 mesi o, se in presenza di familiari a carico, di 5 mesi. Esso dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; il rimborso dell'eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell'alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6, il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; un'indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 settimane; in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; nel caso di Lavoratore con familiari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che 		

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Segue Trasferimento (Art. 267)</p>	<p>precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 20% della diaria per il tempo spettante.</p> <p>Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro <u>per un tempo almeno pari al doppio del tempo di calcolo dell’Indennità di trasferimento</u> di cui al precedente punto 3.</p> <p>Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (<i>anche per i suoi familiari</i>). In caso di dimissioni del Lavoratore, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di <u>un’indennità aggiuntiva di trasferimento</u> pari a 3 <i>Retribuzioni Mensili Normali</i>, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare.</p>
<p>Trasferta (Art. 268)</p>	<p>Definizione: prestazione lavorativa prestata per l’intero orario ordinario giornaliero in sede diversa rispetto a quella contrattuale di lavoro, ad almeno 60 chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo di lavoro sia raggiungibile dalla sede abituale (<i>con i mezzi normali, ivi compresa l’autovettura del dipendente, se autorizzata</i>) in un tempo normalmente superiore ad un’ora. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato e al ristoro di altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (<i>purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate</i>) o, in alternativa all’Indennità di Trasferta, al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:</p> <p>a) il rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,00; nelle Trasferte Estero fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00; entrambi esenti da imposizione contributiva e fiscale;</p> <p>b) la Diaria giornaliera, di cui alla successiva, avente natura retributiva, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, per i Lavoratori soggetti a vincolo d’orario (art. 17, D.Lgs. 66/2003), nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite il tempo di viaggio, salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (<i>nel qual caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria</i>), sarà retribuito con il 70% della R.O.N. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni contrattuali.</p>

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

*Segue Trasferta
(Art. 268)*

Tabella: Diaria giornaliera

Livello	Diaria giornaliera
Dirigente	59,00
Quadro	43,00
A1	36,00
A2	33,00
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria	29,00
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria	26,00
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria	23,00
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria	21,00
D1	18,00
D2	14,00

Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda.

- c) **il rimborso spese di vitto e pernottamento:** al Lavoratore, oltre al rimborso degli importi dei punti a) e b) che precedono, in alternativa all’Indennità forfettaria di trasferta, sarà riconosciuto il rimborso analitico delle spese documentate sostenute, nei limiti aziendali previsti o della normalità, nel corso della trasferta regolarmente autorizzata.
- d) **qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto,** purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno **il rimborso dei costi proporzionali** (*quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni*) risultanti dalle Tabelle ACI, oltre ad € 0,133/Km a copertura del rischio conseguente ai danni subiti dal mezzo a causa d’incidente. *Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate.*
- e) **qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto,** purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno **il rimborso dei costi proporzionali** (*quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni*) risultanti dalle Tabelle ACI, oltre ad € 0,133/Km a copertura del rischio conseguente ai danni subiti dal mezzo a causa d’incidente. *Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate.*

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Trasferta</i> (Art. 268)</p>	<p>f) Trasferta Estero: il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà essere inviato in ricorrenti trasferte all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni.</p> <p>Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, l’eventuale rimborso spese non documentabili nei limiti previsti per l’Estero e la Diaria giornaliera, entro il limite pari al doppio dell’importo previsto per la trasferta nazionale, di cui al punto a) che precede.</p>																					
<p>Reperibilità (Art. 271)</p>	<p>Definizione: è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute.</p> <p>Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.</p> <p>Indennità di Reperibilità</p> <table border="1" data-bbox="600 778 1527 1093"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>16 ore in Giorno Feriale Indennità lorda in Euro</th> <th>24 ore in Giorno Festivo o di Riposo Settimanale Indennità lorda in Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td>14,00</td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>12,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>11,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>10,00</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>9,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>8,00</td> <td>14,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio.</p> <p>Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento.</p> <p>Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicurati sempre la raggiungibilità e la possibilità d’intervento.</p>	Livello	16 ore in Giorno Feriale Indennità lorda in Euro	24 ore in Giorno Festivo o di Riposo Settimanale Indennità lorda in Euro	B1	14,00	23,00	B2	12,00	20,00	C1	11,00	18,00	C2	10,00	16,00	D1	9,00	15,00	D2	8,00	14,00
Livello	16 ore in Giorno Feriale Indennità lorda in Euro	24 ore in Giorno Festivo o di Riposo Settimanale Indennità lorda in Euro																				
B1	14,00	23,00																				
B2	12,00	20,00																				
C1	11,00	18,00																				
C2	10,00	16,00																				
D1	9,00	15,00																				
D2	8,00	14,00																				

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Preavviso in caso di recesso (Art. 323)</p>	<p>La Parte che risolve il rapporto di lavoro deve rispettare i seguenti termini di preavviso, espressi in giorni di calendario:</p> <table border="1" data-bbox="571 271 2072 614"> <thead> <tr> <th><i>Livelli</i></th> <th><i>fino a 5 anni d’anzianità</i></th> <th><i>Da 5 fino a 10 anni d’anzianità</i></th> <th><i>oltre a 10 anni d’anzianità</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente</td> <td>180 giorni</td> <td>210 giorni</td> <td>240 giorni</td> </tr> <tr> <td>Quadro</td> <td>120 giorni</td> <td>150 giorni</td> <td>180 giorni</td> </tr> <tr> <td>A1 e A2</td> <td>90 giorni</td> <td>120 giorni</td> <td>150 giorni</td> </tr> <tr> <td>B1 e B2 e Op. di Vendita di 1° e 2 Categoria</td> <td>60 giorni</td> <td>90 giorni</td> <td>120 giorni</td> </tr> <tr> <td>C1 e C2 e Op. di Vendita di 3° e 4° Categoria</td> <td>45 giorni</td> <td>60 giorni</td> <td>90 giorni</td> </tr> <tr> <td>D1, D2 e Lavoratori Discontinui</td> <td>30 giorni</td> <td>45 giorni</td> <td>60 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera di dimissioni o di licenziamento. In caso di mancato preavviso o di preavviso insufficiente, la Parte che recede dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti del computo del T.F.R.</p> <p>Al Lavoratore preavvisato di cessazione, a sua richiesta, dovranno essere concessi brevi permessi, nella misura massima di 4 ore ogni 15 giorni di calendario, per la ricerca di nuova occupazione.</p>	<i>Livelli</i>	<i>fino a 5 anni d’anzianità</i>	<i>Da 5 fino a 10 anni d’anzianità</i>	<i>oltre a 10 anni d’anzianità</i>	Dirigente	180 giorni	210 giorni	240 giorni	Quadro	120 giorni	150 giorni	180 giorni	A1 e A2	90 giorni	120 giorni	150 giorni	B1 e B2 e Op. di Vendita di 1° e 2 Categoria	60 giorni	90 giorni	120 giorni	C1 e C2 e Op. di Vendita di 3° e 4° Categoria	45 giorni	60 giorni	90 giorni	D1, D2 e Lavoratori Discontinui	30 giorni	45 giorni	60 giorni
<i>Livelli</i>	<i>fino a 5 anni d’anzianità</i>	<i>Da 5 fino a 10 anni d’anzianità</i>	<i>oltre a 10 anni d’anzianità</i>																										
Dirigente	180 giorni	210 giorni	240 giorni																										
Quadro	120 giorni	150 giorni	180 giorni																										
A1 e A2	90 giorni	120 giorni	150 giorni																										
B1 e B2 e Op. di Vendita di 1° e 2 Categoria	60 giorni	90 giorni	120 giorni																										
C1 e C2 e Op. di Vendita di 3° e 4° Categoria	45 giorni	60 giorni	90 giorni																										
D1, D2 e Lavoratori Discontinui	30 giorni	45 giorni	60 giorni																										
<p>Allineamento Contrattuale (Art. 325)</p>	<p>In caso di prima applicazione del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico” a Lavoratori già assunti con altro Contratto, si dovrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) effettuare un Allineamento Contrattuale, ovvero un’armonizzazione tra la previgente retribuzione e quella prevista dal nuovo CCNL, con garanzia del medesimo trattamento economico annuale complessivo; 2) inquadrare nuovamente il personale dipendente secondo il livello professionale corrispondente alle effettive mansioni svolte con riferimento alle Declaratorie, Profili ed Esempificazioni della Classificazione del Personale prevista dal CCNL “ Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”. Tale nuovo inquadramento, normalmente, non comporterà la corrispondenza “numerica” con il livello precedentemente attribuito al dipendente. <p>Per quanto riguarda la parte normativa, i benefici del CCNL di provenienza, quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere mantenuti <i>ad personam</i> fino alla scadenza del predetto CCNL. Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del CCNL di provenienza, al Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del nuovo CCNL.</p>																												

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Allineamento Contrattuale</i> (Art. 325)</p>	<p>È facoltà delle Parti aziendali concordare, all’atto del passaggio, l’immediata integrale applicazione della parte normativa del presente CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411 c.p.c., un’indennità sostitutiva “<i>Una Tantum</i>” che risarcisca anticipatamente il Lavoratore per la perdita delle eventuali più favorevoli condizioni normative pregresse.</p> <p>Le stesse regole dovranno essere applicate in caso di Allineamento Contrattuale di Lavoratori Apprendisti, con unica particolarità che, in tal caso, permerrà la durata del periodo di formazione (Apprendistato) pattuita in sede di assunzione.</p> <p>È consigliato richiedere l’attivazione del Servizio di Allineamento Contrattuale Certificato direttamente all’Ente Bilaterale En.Bi.C., all’indirizzo: certificazione@enbims.it</p>
<p>Imponibile Previdenziale (Art. 326)</p>	<p>Le Parti ricordano l’obbligo di assoggettare a contribuzione previdenziale le retribuzioni lorde mensilmente erogate e, qualora inferiori, gli importi mensili che sono annualmente definiti quali “Minimale Contributivo INPS”, per il 2019 pari ad € 1.267,24.</p>
<p>Norme particolari per i Dirigenti (Titolo L)</p>	<p>Definizione: Appartengono alla Categoria dei Dirigenti i prestatori di lavoro subordinato che, quali <i>Alter Ego</i> dell’Imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più elevato grado di professionalità, con massima Autonomia, Discrezionalità, Iniziativa e con Potere decisionale, che incidono sull’andamento generale dell’Impresa o su una sua parte organizzativamente autonoma. Normalmente, il Dirigente avrà poteri di Rappresentanza esterna o sarà munito di specifiche Deleghe operative. Il Dirigente non ha una vera e propria dipendenza gerarchica poichè riceve dal Datore di lavoro <u>direttive di carattere generale</u>, che realizza con le proprie competenze, capacità organizzativa, ampia ed estesa autonomia e Deleghe ricevute.</p> <p>Responsabilità Civile: la responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’Azienda, che vi provvederà tramite idonea copertura assicurativa.</p> <p>Copertura spese Legali: Ai Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno € 300.000,00, per evento e per anno. L’Azienda in caso di procedimento civile o penale è altresì tenuta ad assicurare ai Dirigenti la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno € 3.000.000,00.</p>

Sintesi del CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p><i>Segue Norme particolari per i Dirigenti</i> (Titolo L)</p>	<p>Tempo Determinato: fino a massimo di 5 anni, con facoltà di recesso del Dirigente, con preavviso, dopo 3 anni.</p> <p>Patto di non concorrenza: al massimo fino a 5 anni dalla cessazione del rapporto.</p> <p>Malattia/Infortunio non professionale: il trattamento economico complessivo riconosciuto dal Datore di lavoro dovrà essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente per tutto il tempo della malattia, ma entro i limiti di comparto contrattuale previsto per la generalità dei dipendenti.</p> <p>Infortunio professionale: in caso d’infortunio professionale non in itinere, spetta al Dirigente la conservazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo qualora fosse accertata un’invaldità permanente totale o grave parziale. In tale periodo, vi sarà decorrenza di quota della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente, già comprensiva dell’Indennità INAIL eventualmente spettante, entro il limite complessivo dell’85% della R.N.M.</p> <p>Licenziamento: è possibile procedere al licenziamento del Dirigente senza “giustificato motivo soggettivo”, o senza documentato “giustificato motivo oggettivo”, o senza percorrere l’iter disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, o senza obbligo di motivazione, riconoscendogli il Preavviso, lavorato o sostituito dalla relativa indennità ed una somma aggiuntiva al T.F.R. pari all’indennità lorda sostitutiva del preavviso a lui contrattualmente spettante.</p>
<p>Norme particolari per i Quadri (Titolo LI - Art. 230)</p>	<p>Copertura spese Legali: dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno € 100.000,00 per evento e per anno. L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare ai Quadri la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimento civile o penale e la copertura dal rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno € 1.000.000,00.</p>

5) Welfare del CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico”

<p>Valore Welfare (Art. 176)</p>	<p>Il Datore di lavoro metterà a disposizione un <i>Welfare Contrattuale</i> pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 2.400,00 annui per i Dirigenti;• € 1.200,00 annui per i Quadri;• € 600,00 annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2). <p>Tale <i>Welfare</i> sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza all’atto dell’accredito, che abbiano superato il Patto di prova, nella misura del 50% nel mese di giugno e, per il restante 50%, nel mese di dicembre (<i>1° versamento: giugno 2019; 2° versamento: dicembre 2019; 3° versamento: giugno 2020; 4° versamento: dicembre 2020; 5° versamento: giugno 2021; 6° versamento: dicembre 2021</i>).</p> <p>I valori di <i>Welfare Contrattuale</i> saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none">• tempo indeterminato o determinato, di durata contrattuale prevista superiore a 12 (dodici) mesi;• a tempo pieno o parziale, purchè il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali;• lavoratori apprendisti;• lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità o telelavoratori. <p>Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale.</p> <p>Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in <u>aspettativa non retribuita</u>.</p> <p>Le prestazioni di <i>Welfare Contrattuale</i>, saranno erogate tramite Accordi aziendali di Secondo livello o mediante Regolamento aziendale, con beneficiari tutti i Lavoratori, per il tramite della piattaforma “BenefitOnline” di Health Italia. In alternativa, potrà essere deliberata una diversa piattaforma di servizi <i>Welfare</i>, sempre tramite Accordo di Secondo livello tra Azienda e R.S.A. assistita da un Delegato o con Regolamento aziendale, ferma restando la garanzia delle prestazioni e degli importi previsti dal <i>Welfare Contrattuale</i>.</p>
---	--